MINISTERO DELL'INTERNO

19 giugno 2001, prot. n. 15900

Concernente l'ammissibilità di giustificazioni presentate in un momento successivo all'assenza o anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

L'articolo 43, comma unico, del t.u.e.l. n. 267/2000 demanda allo statuto dell'ente locale la disciplina sulla materia considerata.
Tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 273, comma 6, del medesimo t.u.el. n. 267; quest'ultima norma dispone l'applicabilità, in via transitoria (vale a dire "fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari" previste dal t.u.e.l. n. 267) della disciplina contemplata nell'art. 289 del t.u.l.c.p. n. 148/15.
Sulla base di quanto dispone quest'ultima norma, si ritiene che la declaratoria di decadenza spetti al consiglio comunale, pure competente a discutere ed esaminare nel merito le giustificazioni prodotte.
Ad avviso della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata n. 75 del 15.5.1975), considerato che né il surriferito articolo 289 né alcuna altra disposizione di legge prevedono che le assenze debbano essere preventivamente giustificate di volta in volta, le dette giustificazioni possono essere presentate in un momento successivo all'assenza o anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza.